

Monza, lì 11 novembre 2022

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
D.G. Valutazioni Ambientali
ROMA

A mezzo P.E.C. all'indirizzo: **VA@pec.mite.gov.it**

MITE@pec.mite.gov.it

Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006.

Corretta interpretazione dell'art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. 28/2011 con riferimento all'esenzione dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

Con riferimento alla questione emarginata in oggetto, si richiamano i contenuti dell'art. 3-septies del d.lgs. e s.m.i., il quale ha introdotto l'istituto dell'interpello in materia ambientale, e si trasmette il quesito sotto riportato, ritenendo che lo stesso possa rivestire interesse di carattere generale.

PREMESSO CHE:

(i)l'art. 6 co. 9 bis introdotto dall'art.31, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, successivamente sostituito dall'art. 9, comma 1-bis, del D.L. n. 17/2022 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 34/2022, modificato dall'art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 21/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 51/2022 e, da ultimo dagli articoli 7, comma 3-ter e 11, comma 1-bis, del D.L. n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, stabilisce al terzo periodo che *"Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per*

la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010”;

(ii) sono sorte incertezze interpretative sull'applicabilità di tale disposizione nell'ambito di un procedimento avviato avanti la Regione Friuli Venezia Giulia e finalizzato al rilascio di un titolo autorizzativo per la costruzione e messa in esercizio di un impianto a terra per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico con potenza non superiore a 20 MW, connesso in media tensione, insistente in area industriale;

(iii) nello specifico, l'istante, ai fini del rilascio di titolo autorizzativo per la costruzione e messa in esercizio di un impianto a terra per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico con potenza di picco inferiore a 10 MW e connesso alla rete elettrica nazionale di media tensione, l'istante ha preferito - per massima tutela ed in via prudenziale - ricorrere al modulo procedimentale dell'Autorizzazione Unica (A.U.) in luogo della Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), pur in presenza di tutti presupposti prescritti dall'art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. 28/2011. L'impianto, infatti, insiste in area industriale e le relative opere di connessione sono localizzate in area contermina classificata idonea ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021, trattandosi di zona agricola compresa

nell'elencazione di cui al comma 8 dello stesso art. 20;

(iii) la Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene necessario sottoporre l'impianto a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ritenendo non applicabile la misura semplificativa in materia di V.I.A. di cui alla norma citata al rinvio (i) delle premesse sulla base di tali circostanze di fatto:

- l'istante ha richiesto un'A.U. invece di una P.A.S.;

- le opere di connessione in media tensione, consistenti in cavi sotterranei di estensione inferiore a 0,2 km necessari per connettere i moduli fotovoltaici alla rete elettrica esistente di media tensione (20 kV), non insisterebbero nella medesima area a destinazione industriale in cui verrebbero posti i moduli fotovoltaici, bensì in area agricola contermina e posta a meno di 500 metri (quindi in area idonea ai sensi dell'art. 20 co. 8 d.lgs. 199/2021).

CONSIDERATO CHE:

(i) secondo l'Amministrazione regionale, il solo fatto di avvalersi dell'A.U. piuttosto che della P.A.S. determinerebbe l'obbligatoria sottoposizione dell'impianto alla procedura dello *screening* di V.I.A., a prescindere dalla circostanza che l'impianto da autorizzare presenti le caratteristiche di cui all'art. 6 co. 9 bis del d.lgs. 28/2011 e che l'istante si sia avvalso della facoltà prevista *ex lege* di ricorrere ad un diverso modulo procedimentale, ovvero sia l'A.U.;

(ii) l'interpretazione fornita dall'Amministrazione regionale non appare coerente con il quadro normativo sopra richiamato, posto che la previsione di deroga alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. sembra operare *ex lege* a prescindere dal titolo abilitativo (A.U. o P.A.S.) richiesto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico e quindi, in tutti i casi in cui siano rispettate le condizioni soprarichiamate: potenza <20 MW + idoneità dell'area;

(iii) tale interpretazione della norma si fonda in primo luogo sulla circostanza che i presupposti per accedere alla procedura di P.A.S., descritti

dal primo e secondo periodo del comma 9 bis sopra citato, sono diversi da quelli previsti dal terzo periodo di tale disposizione per non assoggettare l'impianto a *screening* di V.I.A. e ciò in ragione del fatto che vengono tutelati valori diversi: da un lato la preferenzialità per la realizzazione di tali impianti, in aree già vocate all'inserimento di attività produttive e possibilmente e a servizio di impianti industriali; dall'altro lato la tutela di valori ambientali;

(iv) la predetta interpretazione risulta altresì coerente con le disposizioni nazionali in tema di V.I.A. contenute nel T.U. Ambiente. Ed invero, l'art. 7 bis co. 3 del d.lgs. 152/2006 individua quali progetti devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale e a tale effetto rinvia all'allegato IV alla Parte II del T.U. Ambiente, il cui punto 2 lett. b) assoggetta a *screening* regionale gli *"impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW"*. Deve ritenersi che il comma 9 bis dell'art. 6 D.lgs. 28/2011 vada ad integrare la predetta disposizione, escludendo dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale anche gli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e purchè non si trovino all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al D.M. 10.9.2010. Si deve quindi concludere che tale previsione, essendo integrativa della disciplina dettata in via generale dal d.lgs. 152/2006, operi quindi a prescindere del titolo abilitativo richiesto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, atteso che le uniche condizioni prescritte sono che: (i) si tratti di impianto fotovoltaico; (ii) l'impianto abbia potenza non superiore a 20 MW; (iii) la realizzazione dell'impianto non sia prevista in aree individuate dall'Allegato 3, lettera f), al D.M. 10.9.2010;

(v) da ultimo, tale lettura risulta coerente con le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in commento, che sono stati chiariti anche dall'intestato Ministero nella propria nota prot. n. 25241 del 1.3.2022, in cui ha espressamente affermato che *"la ratio dell'intervento di riforma operato con l'art. 31 co. 2 D.L. 77/2021 [laddove ha introdotto il comma 9 bis all'art.*

6 D.lgs. 28/2011, n.d.a.] è evidentemente finalizzato a realizzare una significativa semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative di specifiche tipologie di impianto fotovoltaici”.

*

Tutto ciò premesso e considerato, si richiede a codesto Ill.mo Ministero di fornire un’interpretazione chiara e sistematica relativa all’applicazione del disposto dell’art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. 28/2011, evidenziando, in particolare, se **tale norma esenti dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 20 MW, localizzati in aree idonee ai sensi dell’Allegato 3, lettera f), al D.M. 10.9.2010:**

- (i) **a prescindere dalla circostanza che sia stato attivato un procedimento tanto di A.U. quanto di P.A.S. finalizzato ad ottenere il titolo abilitante alla realizzazione del suddetto impianto;**
- (ii) **e comunque anche nel caso in cui le opere di connessione, qualora non insistano anch’esse – a differenza dell’impianto fotovoltaico - in una delle aree elencate dal primo periodo di cui all’art. 6 co. 9 bis D,lgs. 28/2011, non siano esse stesse autonomamente assoggettabili a screening di V.I.A. ai sensi dell’Allegato IV alla Parte II del D.lgs. 152/2006.**

*

Nonostante la l. 108/2021 abbia introdotto il termine di 90 giorni per fornire risposta alle istanze di interpello, si confida in un sollecito riscontro della presente istanza da parte del Ministero, non solo in considerazione della circostanza che le disposizioni di cui all’art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 sono previste quali misure di accelerazione e snellimento delle procedure, ma anche, e soprattutto, in virtù della contingenza che la corretta e uniforme



applicazione di tale normativa su tutto il territorio nazionale riveste un notevole interesse pubblico.

Si ringrazia per il tempo dedicatoci e si porgono cordiali saluti.

Paolo Maria Rocco Viscontini
Presidente ITALIA SOLARE